

MODULARIO
c. c. 417



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

MOD. 378

0000136 | 16/05/2013
| CAL_MARCHE | A

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001618-15/05/2013-SC_MAR-T71-P

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Maltignano - nota prot.n. 2479 del 27 marzo 2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 45/2013/PAR approvata nell'adunanza del
14 maggio 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. *65* / 2013/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 14 maggio 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente relatore
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - Componente

PARERE

COMUNE DI MALTIGNANO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Maltignano con nota prot. 2479 del 27 marzo 2013 ed assunta in parlata al protocollo di questa Sezione (n. 1219);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Consigliere Andrea Liberati relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott. Andrea Liberati;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Maltignano con nota a firma del suo Sindaco ha formulato dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in tema della fattispecie dell'accessione invertita e sulla possibilità di finanziare, facendo ricorso all'indebitamento



- 1) un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva pronunciata e depositata dopo il 7 novembre 2001 (data di entrata in vigore del divieto di cui all'art. 41 comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) relativa ad un'obbligazione risarcitoria per fatto avvenuto in epoca risalente al 10/04/1995 e da cui è scaturita "l'accessione invertita" dei beni immobili;
- 2) in subordine se sussiste almeno la possibilità di finanziare la quota di danno corrispondente al valore venale delle aree illegittimamente occupate, atteso l'incremento patrimoniale per l'Ente occupante, ed eventualmente anche la quota di danno corrispondente alla rivalutazione ed agli interessi maturati sino al 07/11/2001.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa deliberazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, benchè indicato in indirizzo tra i destinatari della richiesta medesima.

Nondimeno, confermando il proprio orientamento e pur evidenziando che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, svolga la funzione allo stesso intestata il Collegio ritiene la richiesta ammissibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune - ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti,Sez.Aut.del.13/07/2013) sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Il parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo in quanto concerne materia di



contabilità di stato.

Nel merito la Sezione osserva che ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge 448/2001 "per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

Rilevanza centrale ai fini della soluzione del quesito assume pertanto il momento nel quale matura il debito fuori bilancio.

In materia si sono espresse le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con Sentenza n. 12 del 27 dicembre 2007 relativa ad una questione di massima sui debiti fuori bilancio ed in particolare all'applicazione della sanzione ex art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affermando il principio secondo cui "a differenza delle altre fattispecie di debiti fuori bilancio (che può dirsi che maturino con la delibera di riconoscimento), nel caso della sentenza esecutiva il comando del giudice esclude ogni discrezionalità e sposta a monte il momento della maturazione del debito. A prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla fonte remota del debito stesso (contratto, fatto illecito o altro fatto o atto idoneo a produrre l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1173 c.c.), ciò che rileva, ai fini della soluzione della questione in parola, è la sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio che l'ente intende pagare procurandosi la provvista mediante la stipulazione di un mutuo. Da ciò consegue che, poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della "maturazione" dello stesso debito fuori bilancio."

Le Sezioni Riunite ritengono conclusivamente che "nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi "maturato" al momento del deposito della sentenza stessa e non già al momento - antecedente - in cui l'ente, soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva".

Ritiene questa Sezione di non doversi discostare dall'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e che pertanto laddove il debito fuori bilancio sia maturato in data successiva alla riforma del 2001, come nel caso di sentenze esecutive, l'ente locale non può ricorrere all'indebitamento per farvi fronte.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Maltignano e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2013.

Il relatore

Andrea Liberati



Il Presidente

Fabio Gaetano Galeffi



DEPOSITATO IN SEGRETARIA IL 14 MAG. 2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
Dott. Gaetano Rosario

